

Disposizioni di legge sulle aree di svago

(dicembre 2004)

Indicazione del testo con I riferimenti inerenti le aree di svago:

- 2.2.1.1 Legge organica patriziale (del 28 aprile 1992)
- 5.1.5.2 Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare¹ (del 3 luglio 1996)
- 6.1.1.1 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) (del 18 aprile 1989)
- 7.1.1.1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (del 23 maggio 1990)
- 7.1.1.1.1 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RLALPT) (del 29 gennaio 1991)
- 7.1.1.1.2 Decreto legislativo concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore (del 12 dicembre 1990)
- 7.1.2.1 **Legge edilizia cantonale (del 13 marzo 1991)**
- 7.1.2.1.1 Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) (9 dicembre 1992)
- 7.2.1.4 Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) (del 9 febbraio 1994)

2.2.1.1 Legge organica patriziale (del 28 aprile 1992)

Compiti del patriziato

Art. 7 ¹Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l'uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.

²In particolare:

- a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
- b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all'uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, **impianti per lo svago** e lo sport e subordinatamente l'edificazione a scopi abitativi;

....

ConSORZIAMENTO

Art. 36 ¹I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:

- a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
- b) favorire l'esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico.

²Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l'utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo **svago** o il ristoro, la protezione ambientale.

5.1.5.2 Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare¹)

(del 3 luglio 1996)

TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento

Spazi all'aperto

Art. 96 Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite **attrezzature per lo svago**, l'educazione fisica e le attività di movimento.

6.1.1.1
Legge
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
(Legge sanitaria)
(del 18 aprile 1989)

Mezzi

Art. 3 Nei limiti dell' articolo 4, gli scopi previsti dall' articolo 2 sono in particolare conseguiti mediante:

- a) la protezione delle libertà individuali dei pazienti e della loro integrità psicofisica;
- b) l' educazione e la promozione della salute della popolazione nonché la prevenzione e la lotta alle malattie trasmissibili;
- c) la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell' ambiente di vita in generale, abitativo, scolastico, di **svago** e di lavoro in particolare;

CAPITOLO 3
Protezione sanitaria
A. Salubrità dell' ambiente

Salubrità dell' ambiente

a) vigilanza³⁷⁾

Art. 38³⁸⁾ ¹La vigilanza sulla salubrità dell' ambiente di vita, abitativo, di studio, di **svago** e di lavoro incombe in prima istanza ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione dei medici delegati.

²Il Dipartimento può in ogni caso intervenire d' ufficio o su istanza degli interessati per tutelare la salubrità pubblica.

7.1.1.1
Legge
cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio
(del 23 maggio 1990)

CAPITOLO II
Piani regolatori comunali

c) rappresentazioni grafiche

Art. 28 ¹Le rappresentazioni grafiche comprendono, di regola, i seguenti documenti in scala adeguata:

- piano del paesaggio
- piano delle zone
- piano del traffico
- piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico
- piano indicativo dei servizi pubblici.

²Esse fissano in particolare:

- a. le zone edificabili destinate all' abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata dal Comune; segnatamente possono essere previste zone per residenza esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi. All' interno delle zone possono essere previsti

ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo **svago**;

.....

d) norme di attuazione

Art. 29 ¹Le norme di attuazione stabiliscono:

- a. le regole generali sull' utilizzazione e l' edificabilità del suolo;
- b. le regole particolari sull' utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche;
- c) la regolamentazione dei posteggi privati, delle **aree di svago** e di ricreazione annesse agli edifici e delle aree verdi e alberate; rimangono riservate le disposizioni cantonali sui posteggi privati.¹⁶⁾
- d. l' obbligo di corrispondere un conveniente contributo quando la formazione di posteggi, di **aree di svago** o di aree a verde fosse oggettivamente impossibile o pianificatoriamente inopportuna;

.....

e) programma di realizzazione

Vincoli per opere sovracomunali

Art. 31 ¹Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, può chiedere l' iscrizione nel piano regolatore di speciali vincoli per l' esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale come strade, scuole, case per anziani, **zone a verde o di svago**, impianti per la protezione dell' ambiente, come pure restrizioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti.¹⁷⁾

7.1.1.1.1

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RLALPT)

(del 29 gennaio 1991)

TITOLO II

I piani

Capitolo I

Piani regolatori comunali

Norme di attuazione

a) posteggi, **aree di svago**, di ricreazione o

aree a verde (art. 29 cpv. 1 lett. c, d LALPT);

Art. 12 ¹La regolamentazione dei posteggi pubblici e privati, segnatamente per quanto attiene all' ubicazione e alla capienza di veicoli, deve tener conto delle esigenze della protezione dell' ambiente.

²La regolamentazione delle **aree di svago**, di ricreazione o a verde deve almeno prevedere che per edifici con più di sei appartamenti siano riservate sulla proprietà privata aree idonee, discoste dal traffico, di una superficie minima pari al 15% della superficie utile lorda utilizzata per l' abitazione.

³Il contributo compensativo, da versare al Comune ai sensi dell' articolo 29 cpv. 1 lett. d LALPT, dovrà essere compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 30% del costo della formazione dell' opera stessa, incluso il costo del terreno. Detto contributo deve essere utilizzato per la realizzazione di edifici e di attrezzature pubbliche equivalenti. L' ammontare del contributo è definito dalla licenza edilizia.

⁴Un' esenzione dal contenuto minimo di cui al cpv. 2 può essere prevista dalle norme stesse, qualora il Piano regolatore abbia riservato, nelle vicinanze, una superficie da destinare al medesimo scopo e ad uso pubblico, di dimensioni sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione del quartiere. In tal caso il contributo compensativo è comunque dovuto.

TITOLO III
Misure di salvaguardia della pianificazione

Decisione sospensiva

b) presupposti del contrasto

Art. 25 ¹Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l' esecuzione dell' opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso.

²Esiste contrasto segnatamente nel caso:

- a. di costruzione di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d' interesse pubblico quali scuole, ospedali, cimiteri, strade, **aree per lo svago** e la ricreazione, per la protezione delle acque, della natura e del paesaggio;

7.1.1.1.2
Decreto legislativo
concernente l' adozione degli obiettivi pianificatori
cantionali del Piano direttore
(del 12 dicembre 1990)

**A.9 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI RICREAZIONE E
DI TURISMO**

- a) Integrare la funzione ricreativa e turistica del territorio in una politica di offerta qualificata e diversificata di strutture e infrastrutture, compatibilmente con le esigenze della protezione dell' ambiente e della natura e con la valorizzazione del paesaggio, soddisfacendo i bisogni in materia della popolazione residente e di quella turistica.
- b) Promuovere la complementarità funzionale in materia di ricreazione e di turismo tra i comprensori della fascia lacustre e quelli del retroterra e delle valli montane, nel rispetto delle capacità ricettive del territorio, dell' ambiente e delle esigenze della popolazione locale.
- c) Sostenere le misure dei comuni in materia di protezione dell' ambiente e di valorizzazione e cura del paesaggio costruito e non costruito.
- d) Promuovere la realizzazione e la riattazione di strutture alberghiere e paralberghiere, secondo un' offerta qualitativamente ben strutturata. Promuovere inoltre il miglioramento qualitativo dei campeggi e la regolamentazione delle residenze secondarie.
- e) Promuovere, privilegiando la ricerca di soluzioni intercomunali, la realizzazione di infrastrutture culturali, di ricreazione e sportive, quelle che rendono fruibili e percorribili le rive dei laghi e dei fiumi e quelle che consentono il consolidamento delle stazioni invernali esistenti nel rispetto delle esigenze della pianificazione del territorio e dell' ambiente.
- f) Promuovere la realizzazione di **aree di svago** all' interno delle zone residenziali, di una rete principale di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri.

7.1.2.1
Legge
edilizia cantonale
(del 13 marzo 1991)

Norme edilizie generali

Formazione di **aree di svago**

Art. 27 ¹I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti **aree di svago**, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo.

²Ove sia possibile, devono essere create **aree di svago** che servono contemporaneamente a più stabili di abitazione.

³Se la creazione di **aree di svago** private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di **aree di svago** pubbliche.

⁴Il regolamento stabilirà le direttive circa l' applicazione di queste norme.

7.1.2.1.1 Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE)

(9 dicembre 1992)

CAPITOLO I Licenza di costruzione

Progetti; contenuto

b) per gli edifici

Art. 12 ¹I progetti devono comprendere i seguenti piani:

- a) la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;
- b) una o più sezioni per ogni corpo dell' edificio, da cui si possa dedurre l' altezza dell' edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull' area pubblica;
- c) l' indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante;
- d) il disegno delle facciate e quello degli edifici contigui;
- e) il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle **aree di svago**;

.....

7.2.1.4 Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS)

(del 9 febbraio 1994)

CAPITOLO II Percorsi pedonali

Pianificazione

Art. 5 ¹I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.

²Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d' acquisto, le zone di ricreazione e di **svago**, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

³I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.

⁴La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione.

CAPITOLO III Sentieri escursionistici

Piano cantonale

a) contenuti

Art. 7 ¹Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.

²Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di **svago**, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

³Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.